

IN BREVE n. 022-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

“Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato al Teatro Eliseo in Roma, nel centenario dell’inaugurazione.

Data di emissione il 24 maggio 2018

“Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato ad ANAS, già Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, nel 90° anniversario della istituzione.

Data di emissione il 25 maggio 2018

“Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Tonno Maruzzella, nel centenario della fondazione.

Data di emissione il 26 maggio 2018

MEDICO MILITARE e CERTIFICAZIONI PATENTI DI GUIDA

Il medico militare collocato in aspettativa per motivi di salute non è abilitato al rilascio delle certificazioni mediche per il rinnovo ed il conseguimento della patente di guida.

L’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida, è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente o, anche e tra l’altro, da un *“medico militare in servizio permanente effettivo”*. Il militare collocato in aspettativa per motivi di salute, non è nella posizione di *“medico militare in servizio militare effettivo”*.

Tar Toscana sez. I - sentenza numero 524 dell’ 11.04.2018 pubbl. il 12.04.2018

NUOVA PRIVACY SLITTA

Il decreto attuativo per chiarire e adeguare al quotidiano italiano il regolamento europeo slitta al 21 agosto (vero o parole?).

A questo punto liberi tutti per tre mesi?

Attenzione, il regolamento 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 è legge e, conseguentemente, sono legge tutti gli obblighi che comporta: valutazione d'impatto dei trattamenti che include le misure di messa in sicurezza e per la prevenzione del "data breach", revisione delle informative, registro dei trattamenti con revisione e completamento dei dati di titolare e incaricati, e naturalmente le sanzioni.... dunque in caso di non osservanza le relative sanzioni ... allora in questi tre mesi il vuoto normativo può portare una situazione di sanzionabilità ?

Questo slittamento dunque non aiuta a creare un clima di chiarezza e a dare certezze ai cittadini e ai professionisti ma di chi la colpa ... e come sempre il cittadino è il possibile capro espiatorio.

E ciò che doveva semplificare è divenuto una complicazione ... un vero e proprio boomerang.

Speriamo in qualche provvedimento che dia una chiarezza alla situazione e tranquillità al cittadino.

LEGGE 219/17 e CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

Nel Codice deontologico all'articolo 35 comma 3 (*Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica*) è stata puntualizzata la «forma scritta» nei casi a elevato rischio.

Già negli ultimi tempi c'è stata una tendenza in giurisprudenza al Consenso Informato in Medicina nella forma scritta.

Ora la legge 219 del 22 dicembre 2017 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) all'articolo 1.4, prendendo specificatamente in considerazione il Consenso Informato, prevede:

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Dunque la forma scritta non è più solo consigliabile come prova certa di avvenuto consenso, ma è una previsione di legge.

La legge specifica, infatti, che il consenso informato, acquisito nei modi e cogli strumenti più consoni alle condizioni del soggetto, va sempre documentato in forma scritta o mediante videoregistrazioni o, per i disabili, usando dispositivi particolari che consentono loro la documentazione. Inoltre andrà sempre inserito nella cartella clinica (o equivalente, es. scheda sanitaria) e nel fascicolo sanitario elettronico.

CONSENSO INFORMATO IN CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA da Sole 24 ore di lunedì 14 maggio 2018 - in articolo di Selene Pascasi

Se da un intervento di chirurgia estetica derivi un inestetismo più grave di quello che si voleva eliminare o attenuare e il paziente non ne era stato informato, il medico sarà responsabile anche se l'operazione sia stata ben eseguita (Corte di appello Napoli, 30 gennaio 2017 n.393).

Non prestazione di mezzi, ma garanzia di risultato ! ...

PROFESSIONISTA RITORNATO DALL'ESTERO e INDENNITA' DI MATERNITA'

Il reddito professionale su cui commisurare l'indennità di maternità della libera professionista ritornata dall'estero coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa professionale. Pertanto, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità di cui all'articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della legge n. 238/2010 e dell'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali (nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale).

Ministero del Lavoro - interpello n. 4 del 29 maggio 2018

ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 4 del 29.05.2018 (documento 124)

Articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Misura dell'indennità “[...] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”.

DLgs 147/2015 - art. 16 Regime speciale per lavoratori impatriati

1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato.

5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

Note all'art. 16:

Il testo dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il seguente:

"Art. 2. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."

Il testo dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n.238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, come modificato dal presente decreto e' il seguente:

"Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'art. 3:

a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita';

b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Il comma 12-octies, dell'art. 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, abrogato dal presente decreto, disponeva la proroga dal 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2017 degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

Il requisito della distanza dei 100 km previsto per la detrazione dei canoni di locazione sostenuti da universitari fuori sede è rispettato anche se università e comune di residenza sono nella stessa provincia?

Risponde G. Napolitano

Per beneficiare della detrazione Irpef del 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede è necessario, tra l'altro, che lo studente sia iscritto a un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, e che il contratto di locazione abbia a oggetto immobili situati nello stesso comune in cui l'università ha la sede o in un comune limitrofo (**articolo 15**, comma 1, lett. i-*sexies*, Tuir). Tuttavia, limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (articolo 15, comma 1, lett. i-*sexies*.01, Tuir).

PRIVACY, COSA CAMBIA PER MEDICI E DENTISTI da ENPAM Previdenza n. 20 del 30 maggio 2018

Dal 25 maggio è entrato pienamente in vigore il Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Per chi si fosse perso nei meandri delle nuove norme, è disponibile un riepilogo online.

In particolare l'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Venezia ha pubblicato una pagina web dedicata alle novità più importanti del Gdpr e con una serie di consigli pratici. All'interno sono anche linkate le guide ufficiali realizzate dal Garante della Privacy, compreso un documento pdf stampabile. Poiché in questi giorni il sito dell'Autorità è preso d'assalto e potrebbe essere difficile scaricare il documento, mettiamo anche noi a disposizione una copia. Infine anche l'Enpam, per quanto riguarda il proprio funzionamento, si è adeguata al Gdpr e ha nominato un Responsabile della protezione dei dati.

Leggi anche:

[Conoscere il GDPR: ecco le novità più importanti](#) (Omceo Venezia)

[Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016 679](#) (copia)

[Enpam e la privacy](#)

OK DELLA CORTE DEI CONTI ALLE CONVENZIONI DEI MMG, PEDIATRI LIBERA SCELTA, AMBULATORIALI

Nella riunione del 30 maggio la Corte dei Conti ha dato il via libera alle convenzioni dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie.



OGGETTO:

- *Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e modificazioni ed integrazioni.*

Si comunica che, in data odierna, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno positivamente certificato le ipotesi di accordo in oggetto con le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione allegato alla delibera in corso di stesura.

NO AI «TEMPARI» - IL TAR LAZIO BOCCIA IL DECRETO

Per abbattere le liste di attesa erano stati introdotti i «tempari» per le prestazioni. Il Tar Lazio li boccia. La scelta dei tempi per le visite e gli esami è competenza esclusiva del medico. Per

diminuire le liste di attesa in un delicato settore quale quello della sanità pubblica si ricorra all'aumento delle risorse umane e strumentali.

Tar Lazio sezione terza quater - sentenza n. 06013/2018 del 9 aprile 2018 pubbl. il 29.05.2018

ALLEGATO A PARTE - TAR LAZIO Sent. n. 6013 pubbl. 29.05.2018 (documento 125)

LE FAKE NEWS PREVIDENZIALI DEL FONDO MONETARIO

INTERNAZIONALE Lettera aperta del prof. Michele Poerio, Presidente Forum Pensionati Italiani - Segretario Generale CONFEDIR - Presidente Nazionale FEDER.S.P.e V.

Ufficio stampa FORUM ASSOCIAZIONI PENSIONATI – FEDER.S.P.e V. Tel 3389282504 - email: agency@ecpartners.it

“Nello scorso mese di marzo in un workingpaper del FMI un team di economisti Michael Andric, ShafikHebous, AlvarKangur e Medi Raissi dal titolo “Italy: toward a growthfriendly fiscal reform” (coordinati dal Dott. Carlo Cottarelli) conclude che nessuna misura espansiva è possibile in Italia senza una riduzione della spesa pensionistica.

La ricetta del fondo prevede:

- eliminazione totale della 14ma mensilità (per i redditi più bassi) e parziale riduzione della 13ma per i pensionati con il sistema retributivo e con il sistema misto retributivo-contributivo;
- fissazione di un limite di età per i coniugi e di forti restrizioni per gli eredi per la pensione di reversibilità (la più alta in Europa, secondo il FMI, il quale, però, non considera che i contributi versati dai lavoratori sono i più alti al mondo);
- ricalcolo su base contributiva delle pensioni retributive;
- aggiornamento rapido dei coefficienti di trasformazione e delle rivalutazioni;
- aggiornamento dei contributi previdenziali avvicinando le aliquote (ora al 33% per i dipendenti, al 24% per i professionisti e al 16% per gli autonomi).

È indispensabile precisare, però, a parziale scusante del FMI e di altri organismi europei che ritengono eccessiva la spesa previdenziale italiana (ma non del Dott. Cottarelli che dovrebbe conoscere la situazione) che **la responsabilità di tali errori è da attribuirsi fundamentalmente all'ISTAT ed all'INPS che trasmettono ad EUROSTAT i dati sulla spesa “effettiva previdenziale”, accorrandola all'enorme spesa assistenziale (107 miliardi nel 2016) ed in continuo aumento (del 6% circa annuo).**

Diversi studi, fra cui spicca quello del Centro di Ricerca “Itinerari Previdenziali” presieduto dal Prof. Alberto Brambilla, nei loro annuali rapporti sul sistema previdenziale italiano presentati al Governo ed alle Commissioni Parlamentari, dimostrano incontestabilmente che la vera “spesa pensionistica” (quella cioè sostenuta dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro) è non solo in equilibrio ma addirittura in attivo ed ampiamente nella media europea.

Ad esempio nel 2014 la spesa previdenziale pura sul PIL è stata del 10% ca (ampiamente nella media OCSE) mentre l'ISTAT aveva comunicato ad EUROSTAT che la spesa era del 19% sul PIL accorrandone anche la spesa assistenziale. Dato analogo nel 2015.

Secondo il FMI la spesa pensionistica nel 2016 si attesta intorno al 16% del PIL. Dato, questo, come dimostrato dal Prof. Brambilla, assolutamente errato perché la spesa pensionistica “vera” sul PIL in Italia nel 2016 è stata del 13.5% a fronte di una spesa media europea del 15%.

Si tratta di un falso ideologico, ha dichiarato Cesare Damiano già Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, riferendosi al dato del FMI.

Per questo motivo da decenni chiediamo una netta separazione tra la vera previdenza e l'assistenza che deve essere a completo carico della fiscalità generale; separazione, peraltro, prevista dall'art. 37 della Legge 88/1989”.

NOTE

II FORUM ASSOCIAZIONI PENSIONATI “Unirsi per contare di più” è Organo consultivo delle Associazioni e dei Movimenti d'Opinione che tutelano la Previdenza e i Cittadini in pensione. Attualmente ne fanno parte ben 12 associazioni pensionistiche nazionali per tutelare i diritti dei cittadini.

FEDER.S.P.eV. - Federazione dei Pensionati Sanitari (medici, veterinari e farmacisti), Vedove e Superstiti; è apartitica senza scopo di lucro. Fondata nel 1977 è l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa - www.federspev.it

CONFEDIR - si prefigge lo scopo della rappresentanza unitaria, della tutela, della crescita professionale delle classi dirigenti pubbliche del Paese, e delle elevate professionalità, nel convincimento che una P.A. efficientemente guidata sia strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese - <http://www.confedir.it>

ARTICOLO: CUMULO CONTRIBUTIVO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

approfondimento di *Livio Lodi*

Estratto dal n. 16/2018 di [Diritto & Pratica del Lavoro](#) (Settimanale IPSOA)

Leggi in

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/05/Cumulo-contributivo-per-i-liberi-professionisti-wki.pdf>